



Associazione Nazionale di Consumatori e Utenti

(Fondata nel 1987)

**Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della
Direttiva 2011/83/UE Direttiva 97/7/CE approvato in
via Preliminare dal Governo nel Consiglio dei Ministri del
3 Dicembre 2013**

**POSITION PAPER DEL MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO E
PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLE COMPETENTI COMMISSIONI
PARLAMENTARI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI
DEPUTATI**

PRESIDENZA NAZIONALE

3 gennaio 2014

Autore: Avv. Francesco Luongo

Vicepresidente Nazionale



Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva 2011/83/UE Direttiva 97/7/CE approvato in via Preliminare dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2013

POSITION PAPER DEL MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO E PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLE COMPETENTI COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

Premessa

Onorevoli Deputati e Senatori,

la scrivente Associazione partecipa innanzitutto la propria soddisfazione ed il proprio ringraziamento per la richiesta di un contributo ai lavori cortesemente pervenuteci dalla On. Elisa Mariani e dalla Sen. Elena Fissore su un Disegno di Legge di enorme importanza per il futuro dei consumatori e delle PMI nel nostro Paese e la piena armonizzazione delle disposizioni di tutela con quelle degli altri cittadini dell'Unione.

Come già avvenuto con il Governo che ci ha preventivamente consultato sullo schema normativo in esame, speriamo di poter proseguire anche in futuro con le vostre Commissioni Parlamentari un dialogo proficuo sui temi attinenti la tutela dei cittadini nella loro veste di consumatori su questa ed altre misure fondamentali per il rilancio dell'economia nazionale.

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) è nato a Roma nel 1987, con l'obiettivo di promuovere la tutela dei diritti dei cittadini, informandoli e dotandoli di strumenti giuridici di autodifesa. Siamo un'Associazione rappresentativa a livello nazionale degli interessi diffusi degli utenti iscritta nel Registro di cui all'art. 137 del D.lgs 206/05 "Codice del Consumo" presso il MISE e membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU). E' anche Associazione di Promozione Sociale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali iscritta al registro delle Associazioni che svolgono attività contro le discriminazioni¹.

La Consumer's Rights Directive 83/11/UE e la necessità di un rapido recepimento nell'Ordinamento nazionale per arginare il fenomeno dei contratti e forniture non richieste.

La normativa comunitaria all'esame di queste Commissioni Parlamentari nella stesura per il recepimento approvata in via preliminare dal Governo rappresenta un passaggio fondamentale non solo per la tutela dei consumatori ma soprattutto per il rilancio dell'attività delle PMI, soprattutto delle cosiddette *Startup*

¹ Ulteriori riferimenti su www.difesadelcittaino.it

innovative, in numerosi settori tra cui l'e-commerce ed i contratti a distanza in cui le aziende sane potranno confrontarsi con regole certe a discapito della concorrenza sleale².

Tra clausole vessatorie, contratti porta a porta persino falsi e clamorose truffe di massa on line³, in Italia è urgente inserire nell'Ordinamento le nuove garanzie previste dal Parlamento e dal Consiglio della UE nella Direttiva 83/11/UE .

Una scelta essenziale per il rilancio della domanda nei nuovi mercati strategici come l'e-commerce cui gli Italiani si stanno avvicinando, pur tra mille cautele. L'Internet economy italiana ha raggiunto nel 2010 previsto che rappresenterà tra il 3,3 e il 4,3% del PIL nel 2015⁴.

Una crescita interessante è anche quella legata al cosiddetto *mobile commerce* attraverso gli smartphone che permettono la navigazione in rete. In Europa nel secondo semestre del 2011 il 52% dei cellulari appartiene alla nuova generazione e le prime stime del 2012 parlano di oltre 131 milioni di utilizzatori cui si stanno affiancando anche i numerosi utilizzatori di Tablet con una propria SIM.

Non è un caso quindi che siano state per prime le associazioni dei consumatori in Italia ad animare un primo movimento per accelerare la rapida acquisizione delle nuove disposizioni⁵. Un invito recepito dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che, nella propria segnalazione al Governo ed al Parlamento sulla legge annuale per la concorrenza 2013, ha suggerito tra le varie misure per la crescita proprio il recepimento della direttiva⁶.

Per il Garante: *“Una rapida trasposizione della citata direttiva nell’ordinamento nazionale, in anticipo rispetto alla scadenza del 13 dicembre 2013, oltre a rappresentare un esempio concreto e virtuoso di osservanza degli impegni connessi alla nostra appartenenza all’Unione europea, consentirebbe di accelerare il processo di adattamento interno alle nuove regole e di recuperare più velocemente il deficit di fiducia che contribuisce in misura non secondaria all’attuale processo di contrazione e di differimento dei consumi”*.

Ricordiamo che le norme del Decreto Legislativo si applicheranno anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici.

Veri e propri assi portanti dell'impianto normativo in esame quanto stabilito dall'art. 6 (**Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali**); art. 8 (**Requisiti formali per i contratti a distanza**) e 12 (**Consegna**) della Direttiva, trasfusi rispettivamente negli artt. 49, 51 e 61 del Disegno di legge, su cui invitiamo queste Commissioni a respingere le proposte emendative formulate sino ad oggi da Lalune aziende.

Da talune proposte di emendamento sottoposte da alcune aziende alla vostra attenzione si evince con estrema chiarezza il tentativo di allentare le precise e puntali garanzie di tutela dei consumatori già contenute nel testo

² Un primo approfondimento sulla Direttiva consumatori è stato svolto in dottrina nella pubblicazione: *“Vendite a distanza e fuori dei locali commerciali: i diritti che verranno. Guida alle nuove garanzie per i consumatori ed ai contestuali obblighi degli imprenditori stabiliti dalla nuova Direttiva Europea 2011/83/UE”* di Francesco Luongo e Antonio Longo Isbn: 9788891039439 (Edizioni Il mio libro Gruppo editoriale l'Espresso spa)

³ Esempio il caso oggetto di una procedura dell'Antitrust che ha sanzionato la società con sede nella Repubblica delle Seicelle Estesa Limited Global Gateway con una multa di 1.500.000 per pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive ai danni di oltre 25.000 consumatori italiani tramite il sito www.italia-programmi.net (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n. 23107 del 14.12.11 Proc. n. PS-7444).

⁴ Dati tratti da The Boston Consulting Group, *Fattore Internet. Come Internet sta trasformando l'economia italiana*.

⁵ Con una lettera inviata il 22 Giugno 2012 al presidente del Consiglio Mario Monti le associazioni dei consumatori (Adoc, Adiconsum, Altroconsumo, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) hanno chiesto l'immediato recepimento della direttiva Comunitaria n. 83/11 in materia di contratti a distanza e fuori dai locali commerciali “per arginare il dilagante fenomeno della vendita di beni e servizi non richiesti oppure difforni da quanto inizialmente proposto”.


⁶ Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, Segnalazione ai sensi dell'art. 47, legge 23 luglio 2009, n. 99: Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013 del 2 ottobre 2012, sez. “Il consumatore” pag 38 e ss.

dell'art. 57 del Codice del Consumo⁷ che la Direttiva intende rafforzare in termini di informazione preventiva e requisiti formali per la conclusione dei contratti a distanza.

A riguardo chiediamo il respingimento di ogni misura non in linea con i principi ispiratori della normativa europea di cui il Governo si è fatto latore dopo un lungo lavoro di consultazione con le parti sociali interessate.


Segnaliamo alle SS.LL. la particolare gravità della situazione italiana quanto all'odioso fenomeno delle attivazioni di servizi non richiesti e fatturati a malcapitati utenti nel settore delle telecomunicazioni e pay-tv ben evidenziato nelle seguenti slide tratte dalla Relazione 2013 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al Parlamento⁸

Figura 3.14. Segnalazioni per servizi di fonia mobile (maggio 2012 - aprile 2013, in %)



Fonte: Autorità

Figura 3.16. Segnalazioni per servizi di pay-tv (maggio 2012 - aprile 2013, in %)




Fonte: Autorità

⁷ Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore

⁸ <http://www.agcom.it/Default.aspx?message=viewrelazioneannuale&idRelazione=30>

Figura 3.18. Denunce per principali casistiche (%)




Fonte: Autorità

Tabella 3.37. Codici di classificazione delle denunce mod. D

A	attivazione/disattivazione di servizi di comunicazione elettronica non richiesti
B	sospensione di servizi e linee in difformità dalle disposizioni vigenti
C	mancato riscontro a reclami con le modalità previste
D	mancato passaggio ad altro operatore
E	mancato rispetto delle direttive generali in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni
F	modifica dei piani tariffari e delle condizioni contrattuali generalizzate senza preavviso di legge
G	applicazione ai consumatori-utenti di prezzi superiori ai prezzi massimi imposti dall'Autorità
H	altre tipologie emergenti
I	inosservanza delle Legge n. 40/2007
L	disconoscimento traffico verso numerazioni a valore aggiunto e internazionali
M	servizio universale/traslochi
N	problematiche contrattuali
ALTRO	denunce non di competenza

Fonte: Autorità


Figura 3.20. Segnalazioni e denunce per operatore



Fonte: Autorità

Ancor più grave la situazione **quanto alle forniture di energia elettrica e gas nel cosiddetto “mercato libero attivate a cittadini e piccole imprese** evidenziate sia da alcuni provvedimenti dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato⁹ che dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas AEEG in sede di Relazione 2013 al Parlamento: “a fronte dei numerosi reclami da parte dei clienti finali in ordine all’effettiva sottoscrizione del contratto o alla veridicità delle sottoscrizioni apposte dai clienti finali o all’attività scorretta degli operatori commerciali che hanno fornito al contraente informazioni non veritiere, l’Autorità ha approvato la delibera 19 aprile 2012, 153/2012/R/com, che prevede l’adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti e attivazioni non richiesti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale¹⁰”.

Tuttavia, nonostante la predisposizione di una Delibera ad hoc un recente report dello Sportello del Consumatore istituito dall’Autorità ha segnalato la preoccupante ripresa del fenomeno



1 TREND RECLAMI CONTRATTI NON RICHIESTI RICEVUTI DALLO SPORTELLLO DEL CONSUMATORE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (LUGLIO 2012-GIUGNO 2013)

⁹ Provvedimento sanzionatorio n. 18829 del 04.09.08 e n. 19866 del 14.05.09.

¹⁰ Relazione annuale 2013 AEEG Volume 2 - Tutela dei consumatori ed efficienza energetica negli usi finali – Mercato elettrico e del gas Interventi volti a garantire un migliore funzionamento del mercato al dettaglio - Contratti non richiesti (pag 121-122).

La necessità del ripristino normativo urgente di mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali nell'interesse dei consumatori italiani e del ruolo di garanzia dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Non possiamo in questa sede che rimarcare nuovamente quanto ribadito al Governo¹¹ circa la necessità di ripristinare i pieni poteri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle pratiche commerciali sleali.

L'esigenza è stata integralmente recepita in sede di schema di Decreto Legislativo all'art .66 di cui si chiede la piena conferma.

L'attuale crisi economica e di fiducia che attanaglia il Paese riducendo drasticamente i consumi è aggravata da un sorprendente vulnus normativo creatosi ai danni della generalità dei consumatori italiani.

Nel corso del 2012 si è infatti concretizzata l'abrogazione *de facto* delle tutele previste dalla Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, recepita con D.lgs n. 146/07 integrativa del Codice del Consumo e della Direttiva relativa al servizio universale recepita nell'ambito del D.lgs n. 259/03 (Codice delle Comunicazioni elettroniche) da ultimo modificata dalla Direttiva 2009/136/CE a sua volta attuata con D.lgs 95/12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12.

Alcune Sentenze del Consiglio di Stato (nn. 11,12,13,15 e 16 del 11 maggio 2012) prontamente recepite dal Legislatore nel citato Decreto Legge (Art. 23 comma 12 quinquiesdecies) hanno escluso l'applicazione della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali quando in un dato settore economico esiste una normativa specifica.

In particolare secondo la norma: *“L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali e' dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalita' di tutela del consumatore, affidata ad altra autorita' munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro”.*

Orbene, per la scrivente l'esistenza della suddetta “regolazione derivativa” o “settoriale” nelle comunicazioni elettroniche o in altri mercati (energia, trasporti, assicurazioni) non è affatto idonea a garantire ai consumatori quel livello minimo e armonico di garanzie previsto dalla Direttiva 2005/29/CE come recepita dal nostro Ordinamento.

Le suddette argomentazioni e l'urgenza di un intervento dell'esecutivo finalizzato a ristabilire un livello di tutela dei consumatori italiani consono alla nostra appartenenza all'Unione Europea, hanno trovate puntuale conferma dalla nota di costituzione in mora del 18.10.13 (infrazione n. 2013/2169) che la Segreteria Generale della Commissione Europea ha trasmesso all'Italia per tramite del Ministero degli Esteri¹².

¹¹ Lettera del Movimento Difesa del Cittadino del 28.10.13 al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Filippo Patroni Griffi sulla necessità di un provvedimento finalizzato a reintegrare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei pieni poteri di accertamento e sanzione delle pratiche commerciali scorrette, ripristinando il pieno rispetto della normativa europea in Italia per una reale tutela dei cittadini anche all'esito della procedura d'infrazione n. 2013/2169.

¹² Il testo integrale della missiva è disponibile al seguente link: <http://www.difesadelcittadino.it/pratiche-commerciali-scorrette-mdc-scrive-lettera-a-patroni-griffi/8431>

Tanto premesso, la scrivente Associazione ritiene essenziale che l'esame dell'AG 59 rafforzi la scelta già operata dal Governo della piena adesione alle specifiche disposizioni del Legislatore comunitario nell'interesse dei consumatori e delle PMI.

All'uopo si sottopongono le seguenti proposte di emendamento allegate alla presente restando a completa disposizione per ogni ulteriore necessità.

Con osservanza.

Il Presidente Nazionale

(Dott. Antonio Longo)

Il Vicepresidente Nazionale

(Avv. Francesco Luongo)

TESTO DLVO di attuazione	Direttiva 2011/83/UE	Proposta di emendamenti MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
	<p>La direttiva prevede che ciascuno Stato membro possa attribuire il compito e gli strumenti di “combattere le pratiche commerciali sleali” ad un organo amministrativo oppure giurisdizionale.</p> <p>E nella Direttiva non appare esserci un vincolo alla libertà costituzionale del legislatore nazionale che imponga l’attribuzione ad un’unica autorità amministrativa poiché il legislatore risulta voler qualificare la natura amministrativa o giurisdizionale dell’organismo e non la necessità di doverlo attribuire ad un’unica istituzione</p>	<p>Con missiva ufficiale del 28.10.13 al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Filippo Patroni Griffi si è ribadita la necessità e l’urgenza di un provvedimento finalizzato a reintegrare l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei pieni poteri di accertamento e sanzione delle pratiche commerciali scorrette, ripristinando il pieno rispetto della normativa europea in Italia per una reale tutela dei cittadini anche all’esito della procedura d’infrazione n. 2013/2169 stante l’abrogazione <i>de facto</i> delle tutele previste dalla Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, recepita con D.lgs n. 146/07 integrativa del Codice del Consumo e della Direttiva relativa al servizio universale recepita nell’ambito del D.lgs n. 259/03 (Codice delle Comunicazioni elettroniche).</p> <p>Proprio per evitare il prosieguo della procedura d’infrazione citata lo schema di Decreto Legislativo risolve la vertenza in linea con quanto stabilito dalla normativa Europea.</p>
<p>Articolo 49 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali</p> <p>5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere</p>	<p>Articolo 6</p> <p>Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali</p> <p>5. Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con l’accordo espresso delle parti.</p>	<p>Si propone la seguente formulazione:</p> <p>Articolo 49 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali</p> <p>5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono</p>

<p>modificate se non con preventivo accordo espresso delle parti</p>		<p>essere modificate se non con preventivo accordo espresso per iscritto o su altro supporto durevole delle parti</p>
<p>Articolo 49 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali</p> <p>7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.</p> <p>[facoltà ex art. 6, comma 7]</p>	<p>Articolo 6 Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali</p> <p>7. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi all'informazione contrattuale onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal consumatore.</p>	<p>Si propone la seguente formulazione:</p> <p>Articolo 49 Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali</p> <p>7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda e previo avviso del professionista, in lingua italiana.</p> <p>[facoltà ex art. 6, comma 7]</p>
<p>Articolo 51 Requisiti formali per i contratti a distanza</p> <p>5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l'identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.</p>	<p>Articolo 8 Requisiti formali per i contratti a distanza</p> <p>5. Fatto salvo il paragrafo 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l'identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata.</p>	<p>Si invita al pieno recepimento della proposta del Governo finalizzata al richiamo esplicito di uno strumento fondamentale del nostro Ordinamento in materia di tutela della privacy dei consumatori e di garanzia per le stesse imprese che operano "a distanza" quale il Registro delle Opposizioni.</p>

<p>Articolo 51 Requisiti formali per i contratti a distanza</p> <p>6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un mezzo durevole e la relativa sottoscrizione e accettazione avviene in tal caso con firma digitale o altro mezzo equivalente.</p> <p>[utilizzata facoltà ex art. 8, comma 6]</p>	<p>Articolo 8 Requisiti formali per i contratti a distanza</p> <p>6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il professionista debba confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto. Gli Stati membri possono anche prevedere che dette conferme debbano essere effettuate su un mezzo durevole.</p>	<p>Si invita al pieno recepimento della proposta del Governo che rappresenta la vera chiave di volta dell'intera normativa comunitaria di cui l'Italia è chiamata al recepimento.</p> <p>La conferma scritta è essenziale per il consumatore e per le imprese sane che operano sul mercato alla luce del gran numero delle forniture non richieste.</p> <p>Consideriamo altrettanto utile e vantaggioso il richiamo alla possibilità della firma digitale o altro mezzo equivalente rappresenta un strumento essenziale per lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di e-commerce (anche di di e-governement) previsti dall'Agenda Digitale Europea ed Italiana. Si sottolinea che l'articolato è essere in linea con la legislazione italiana in materia tra le più avanzate in Europa (A maggio sono state pubblicate le regole tecniche che disciplinano l'uso della firma elettronica avanzata D.P.C.M. 22 febbraio 2013 in G.U. n.117 del 21 maggio 2013) ed in grado di porre imprese e consumatori italiani nella condizione di operare con maggiore facilità nei contratti a distanza in previsione della imminente firma digitale europea che arriverà nel 2014 garantendo l'interoperabilità tra quelle esistenti a livello continentale.</p>
<p>Articolo 61 Consegna</p> <p>2 Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di</p>	<p>Articolo 18 Consegna</p> <p>2. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni al termine concordato con il consumatore o entro il termine di cui al paragrafo 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il</p>	<p>Si propone la seguente formulazione:</p> <p>Articolo 61 Consegna</p> <p>2 Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei</p>

<p>cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a recedere dal risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni</p>	<p>professionista non consegna i beni entro detto termine supplementare, il consumatore ha diritto di risolvere il contratto.</p>	<p>beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a recedere dal risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni e di eventuali spese</p>
<p>Articolo 61 Consegna</p> <p>4. Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al precedente comma se:</p> <p>a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;</p> <p>b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;</p> <p>c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.</p>	<p>Articolo 18 Consegna</p> <p>Il primo comma non si applica ai contratti di vendita qualora il professionista abbia rifiutato di consegnare i beni o qualora la consegna entro il periodo di <u>consegna convenuto sia essenziale</u>, tenuto conto di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, o qualora il <u>consumatore informi il professionista</u>, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale. In tali casi, se il professionista omette di consegnare i beni al momento concordato con il consumatore o entro il termine di cui al paragrafo 1, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto ipso iure.</p>	<p>Si conferma il pieno sostegno al testo del Governo</p>

<p>5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a recedere risolvere immediatamente dal il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni</p>		
<p>Articolo 62 Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 , n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.</p>	<p>Articolo 19 Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento</p> <p>1 Gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l'uso di detti strumenti.</p>	<p>Si conferma il pieno sostegno alla proposta del Governo.</p> <p>Considerato l'utilizzo di modalità di pagamento a distanza per l'acquisto di beni o servizi la formulazione garantisce una norma salva-commissioni conforme alla normativa nazionale vigente anch'essa di derivazione comunitaria il D.lgs 11/10, stabilendo che gli stati membri vietino ai professionisti l'applicazione di tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l'uso di detti strumenti.</p>